

DOPO 70 ANNI INAPPLICATI GLI ARTICOLI FONDANTI DELLA COSTITUZIONE

IL REDDITO MINIMO GARANTITO E' PREVISTO DAGLI ARTICOLI 3 E 38 DELLA NOSTRA COSTITUZIONE REPUBBLICANA E CIONONOSTANTE, L'ITALIA, CHE SI VANTA DI ESSERE TRA I PRIMI DEL MONDO CIVILE, A TUTTOGGI NON HA SODDISFATTO I DUE ARTICOLI CHE RAPPRESENTANO IL PRINCIPALE BIGLIETTO DA VISITA DI QUALSIASI CIVILTA' (DEGNA DI TALE NOME).

Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. [XIV](#)] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. [artt. 29 c. 2](#), [37 c. 1](#), [48 c. 1](#), [51 c. 1](#)], di razza, di lingua [cfr. [art. 6](#)], di religione [cfr. [artt. 8](#), [19](#)], di opinioni politiche [cfr. [art. 22](#)], di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

Come si legge la nostra Costituzione prevede un reddito minimo come un diritto del popolo per la sua sopravvivenza, eppure c'è chi (Renzi e non solo) ha dichiarato incostituzionale l'introduzione di tale forma di reddito.

La garanzia di un reddito minimo, nel caso di disoccupazione involontaria non è incostituzionale, ad esserlo è, caso mai, la sua assenza: che non ci sia un reddito minimo come "mezzo adeguato alle esigenze di vita" di una persona è incostituzionale.

E' compito della Repubblica rimuovere gli "ostacoli economici" che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, garantendo quindi un reddito minimo di sopravvivenza.

Eppure sono oltre 70 anni che il popolo italiano ha questi diritti ma non li ha fatti mai valere, e così, insieme a quello greco siamo gli unici popoli europei a non avere una misura prevista per dare una dignità sociale ai disagiati. C'è chi ha provato a scaricare il problema sull'Europa ma è stato facilmente messo a perdere dal semplice fatto che l'Europa stessa auspica e preme perché si dia concretezza ai due articoli COSTITUZIONALI. Che l'Europa faccia sul serio lo dimostra la legislazione

emanata sull'argomento ed il fatto che sui 28 paesi dell'unione solo Italia e Grecia continuano a fare orecchio da mercante, disattendendo la legge dell'unione che quando conviene è imperativa e diversamente diventa indicativa.

Di seguito gli indirizzi e raccomandazioni europee tuttora disattese.

31992H0441 92/441/CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale.

Gazzetta ufficiale n. L 245 del 26/08/1992 pag. 0046 -
0048RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1992 in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale (92/441/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3);

(1) considerando che per il rafforzamento della coesione sociale nella Comunità occorre favorire la solidarietà nei confronti delle persone più svantaggiate e vulnerabili;

(2) considerando che il rispetto della dignità umana costituisce uno dei diritti fondamentali su cui è basato il diritto comunitario, riconosciuti nel preambolo dell'atto unico europeo;

(3) considerando che nell'ultimo decennio si sono potenziati e diversificati i processi di emarginazione sociale ed i rischi di caduta in condizioni di precarietà, soprattutto a seguito dell'evoluzione combinata, da un lato, del mercato del lavoro, con particolare riguardo all'aumento della disoccupazione protratta e, dall'altro, delle strutture familiari, con particolare riguardo al moltiplicarsi delle situazioni d'isolamento;

(4) considerando che alla politica generale di sviluppo, la quale può contribuire a frenare le evoluzioni strutturali indicate, occorre abbinare politiche di integrazione specifiche, sistematiche e coerenti;

(5) considerando che è pertanto opportuno perseverare negli sforzi e consolidare i progressi finora compiuti nelle politiche sociali e adeguare tali politiche al carattere pluridimensionale dell'emarginazione sociale, il che implica la necessità di affiancare alle varie forme necessarie di sostegno immediato altre misure volte a favorire con decisione l'integrazione economica e sociale dei cittadini interessati;

(6) considerando che coloro che soffrono di penuria, irregolarità e precarietà delle risorse non sono in grado di partecipare attivamente alla vita economica e sociale della società in cui vivono né d'inserirsi con

possibilità di riuscita nel processo d'integrazione economica e sociale e che di conseguenza ai soggetti più svantaggiati, nell'ambito di una politica globale e coerente di sostegno al loro inserimento, va riconosciuto il diritto a risorse sufficienti, stabili e prevedibili;

(7) considerando che il Consiglio ed i ministri degli Affari sociali riuniti in sede di Consiglio il 29 settembre 1989 hanno adottato una risoluzione riguardante la lotta contro l'esclusione sociale (4) in cui si afferma che la lotta all'emarginazione sociale può considerarsi una componente importante della dimensione sociale del mercato interno;

(8) considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dai capi di Stato o di governo di undici Stati membri nel Consiglio europeo di Strasburgo del 9 dicembre 1989, proclama, nell'ottavo considerando e ai punti 10 e 25: «considerando che (. . .) in uno spirito di solidarietà, si deve combattere l'emarginazione sociale;»

«Secondo le modalità specifiche di ciascun paese:

10. Ogni lavoratore della Comunità europea ha diritto ad una protezione sociale adeguata e deve beneficiare, a prescindere dal regime e dalla dimensione dell'impresa in cui lavora, di prestazioni di sicurezza sociale ad un livello sufficiente.

Le persone escluse dal mercato del lavoro, o perché non hanno potuto accedervi o perché non hanno potuto reinserirvisi, e che sono prive di mezzi di sostentamento devono poter beneficiare di prestazioni e di risorse sufficienti adeguate alla loro situazione personale.»

«25. Ogni persona che ha raggiunto l'età del pensionamento, ma alla quale sia precluso il diritto alla pensione, e che non abbia altri mezzi di sostentamento, deve poter beneficiare di risorse sufficienti e di un'assistenza sociale e sanitaria commisurate alle sue specifiche necessità»;

(9) considerando che questo aspetto fondamentale della lotta contro l'emarginazione sociale è stato recepito dalla Commissione nel suo programma d'azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, nell'ambito del quale particolare risalto è attribuito ad un'iniziativa comunitaria rivolta, in spirito di solidarietà, ai cittadini meno favoriti della Comunità, compresi gli anziani, la cui situazione troppo di frequente è equiparabile a quella degli esclusi dal mercato del lavoro;

(10) considerando che l'attuazione di una garanzia di risorse e di prestazioni rientra nell'ambito della protezione sociale e che spetta gli Stati membri qualificare, a questo proposito, la natura giuridica delle disposizioni atte ad assicurare detta garanzia, le quali tuttavia, nella

maggior parte degli Stati membri, non fanno parte della sicurezza sociale;

(11) considerando che nell'attuazione progressiva della raccomandazione occorre tener conto della disponibilità di risorse finanziarie, delle priorità nazionali e degli equilibri all'interno dei sistemi nazionali di protezione sociale; che negli Stati membri sussistono disparità di sviluppo per quanto concerne la protezione sociale;

(12) considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione concernente la lotta contro la povertà nella Comunità europea (5), ha auspicato l'introduzione in tutti gli Stati membri di un reddito minimo garantito, inteso quale fattore d'inserimento nella società dei cittadini più poveri;

(13) considerando che il Comitato economico e sociale, nel suo parere del 12 luglio 1989 in merito alla povertà (6), ha anch'esso raccomandato l'introduzione di un minimo sociale, concepito ad un tempo come rete di sicurezza per i poveri e strumento del loro reinserimento sociale;

(14) considerando che la presente raccomandazione non pregiudica le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di diritto di soggiorno;

(15) considerando che per il conseguimento degli obiettivi della presente raccomandazione il trattato prevede quale strumento d'azione soltanto l'articolo 235,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

A. di riconoscere, nell'ambito d'un dispositivo globale e coerente di lotta all'emarginazione sociale, il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana e di adeguare di conseguenza, se e per quanto occorra, i propri sistemi di protezione sociale ai principi e agli orientamenti esposti in appresso;

B. di attuare il riconoscimento di tale diritto in base ai criteri generali seguenti:

1. affermazione di un diritto fondato sul rispetto della dignità della persona umana;

2. definizione del campo di applicazione individuale di tale diritto, in considerazione della residenza legale e della nazionalità, conformemente alle disposizioni pertinenti in materia di residenza e/o di soggiorno, con l'obiettivo di comprendere progressivamente nella misura più ampia possibile, secondo le modalità previste dagli Stati membri, tutte le situazioni di emarginazione;

3. possibilità di fruire del diritto per tutti coloro che non dispongono essi stessi, o nell'ambito del nucleo familiare in cui vivono, di risorse sufficienti,

- fatta salva una disponibilità attiva al lavoro o alla formazione professionale finalizzata all'ottenimento di un lavoro per coloro la cui età, salute e situazione familiare permettano una siffatta disponibilità attiva, oppure, se del caso, fatte salve misure di integrazione economica e sociale per le altre persone, e

- fatta salva la facoltà degli Stati membri di non permettere alle persone aventi un'attività a tempo pieno o agli studenti di fruire di questo diritto;

4. accesso al diritto senza limiti di durata, purché il titolare resti in possesso dei requisiti prescritti e nell'intesa che, in concreto, il diritto può essere previsto per periodi limitati, ma rinnovabili;

5. carattere ausiliario di questo diritto rispetto agli altri diritti in materia sociale tenendo presente contemporaneamente la necessità di perseguire il reinserimento delle persone più povere nei sistemi di diritti generali;

6. attuazione, a fianco del diritto in oggetto, delle politiche ritenute necessarie, a livello nazionale, per l'integrazione economica e sociale dei cittadini interessati, quali previste nella risoluzione del Consiglio del 29 settembre 1989, riguardante la lotta contro l'esclusione sociale;

C. di organizzare l'attuazione del diritto in oggetto in base agli orientamenti pratici seguenti:

1. a) fissare, tenendo conto del livello di vita e dei prezzi nello Stato membro interessato e in rapporto a differenti tipi e dimensioni di nuclei familiari, l'entità delle risorse giudicate sufficienti a coprire i bisogni essenziali per il rispetto della dignità umana;

b) adeguare o integrare gli importi per soddisfare bisogni specifici;

c) per la fissazione degli importi, fare riferimento ad indicatori ritenuti appropriati quali, per esempio, la statistica del reddito medio disponibile nello Stato membro, la statistica dei consumi dei nuclei familiari, il salario minimo legale se questo esiste o il livello dei prezzi;

d) garantire un incentivo alla ricerca di un'occupazione per i soggetti in età lavorativa e abili al lavoro;

e) definire modalità di revisione periodica degli importi in oggetto, in rapporto agli indicatori sopra indicati, ai fini di garantire in permanenza la copertura dei bisogni;

2. prevedere per le persone le cui risorse, valutate a livello d'individuo o di nucleo familiare, restano al di sotto dell'importo in tal modo determinato, adeguato o integrato, la concessione di un sostegno finanziario differenziale che consenta loro di disporre effettivamente di tale importo;

3. adottare le disposizioni necessarie affinché, per quanto riguarda l'entità del sostegno monetario così accordato, l'applicazione delle norme in vigore nei settori del fisco, delle obbligazioni civili e della sicurezza sociale tenga conto del livello delle risorse e prestazioni sufficienti richieste per vivere conformemente alla dignità umana;

4. adottare tutte le disposizioni necessarie per offrire ai cittadini interessati una serie di adeguate misure sociali di accompagnamento, quali attività di consulenza, informazione e assistenza per far valere i propri diritti;

5. adottare, per i soggetti in età lavorativa e abili al lavoro, le opportune disposizioni, se necessario anche nel campo della formazione professionale, per aiutarli in modo efficace a integrarsi o reintegrarsi nella vita attiva;

6. adottare le misure necessarie affinché le persone più bisognose siano effettivamente informate del loro diritto;

semplificare al massimo le procedure amministrative e le modalità d'esame delle risorse e delle situazioni che fanno beneficiare di tale diritto;

prevedere, per quanto possibile e conformemente alle disposizioni nazionali, modalità di ricorso presso enti indipendenti, come i tribunali, che siano facilmente accessibili per gli interessati;

D. di prevedere questa garanzia di risorse e prestazioni nell'ambito dei regimi di protezione sociale;

specificarne le modalità, finanziarne i costi ed organizzarne la gestione e l'attuazione in conformità della legislazione e/o delle prassi vigenti in campo nazionale;

E. di attuare le misure previste dalla presente raccomandazione sin d'ora e progressivamente, in modo da poter stabilire un bilancio al termine di cinque anni:

- tenendo conto della disponibilità delle risorse economiche e finanziarie nonché delle priorità stabilite dalle autorità nazionali e degli equilibri interni dei regimi di protezione sociale, e

- modulando, se dal caso, il campo della loro applicazione per fasce d'età o per situazione familiare;

F. di adottare disposizioni idonee:

- per raccogliere informazioni sistematiche sulle modalità effettive di accesso della popolazione interessata alle misure previste e
- per effettuare una valutazione metodica della loro attuazione e dei risultati;

II. E, A QUESTO SCOPO, DÀ MANDATO ALLA COMMISSIONE:

1. di favorire e di organizzare, d'intesa con gli Stati membri, lo scambio sistematico delle informazioni e delle esperienze e la valutazione in continuo delle normative nazionali adottate;
2. di presentare periodicamente al Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale un rapporto in cui, sulla scorta delle informazioni ricevute dagli Stati membri, sia fatto il punto dei progressi compiuti e degli impedimenti incontrati nell'attuazione della presente raccomandazione.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1992.

Per il Consiglio Il presidente

José da SILVA PENEDA

(1) GU n. C 163 del 22. 6. 1991, pag. 3.(2) GU n. C 150 del 15. 6. 1992.
(3) GU n. C 14 del 20. 1. 1992, pag. 1.(4) GU n. C 277 del 31. 10. 1989, pag. 1.(5) GU n. C 262 del 10. 10. 1988, pag. 194.(6) GU n. C 221 del 28. 8. 1989, pag. 10.

Ma cosa s'intende per reddito minimo garantito?

Che ogni cittadino (occupato e non) dovrà ricevere una somma pari alla differenza tra il reddito minimo garantito ed il suo reddito. Facciamo un esempio, ipotizziamo che il reddito minimo garantito sia di 800 euro mensile e con il tuo lavoro tu riesca a portare a casa uno stipendio di 500 euro mensili: dovrai ricevere la differenza di 300 euro.

Se invece sei un disoccupato involontario, (con la possibilità di dimostrare che cerchi lavoro ma non lo trovi o che l'azienda dove lavoravi è fallita ecc) dovrai ricevere tutte le 800€ dallo Stato. Ogni cittadino quindi, in un modo o nell' altro avrà un minimo di 800€ per vivere.

Reddito minimo garantito é quindi un diritto previsto dagli Art. 3 e 38 della nostra Costituzione, che volendo i nostri governanti di oggi e di domani, potrebbero anche applicare alla lettera dopo quasi 70 anni della loro esistenza ed invece se ne parla appena e tanto per mantenere fede alla nostra diversità si parla di misure inadeguate e non per tutti. Immaginando la levata di scudi che quanto scritto solleverà, ricordo solo a chi non lo sapesse e penso siano tanti, visto che il sistema mass-mediatico e ancor più politici e sindacati se ne sono guardati bene dal far conoscere agli italiani cosa avviene sull'argomento, in tutti i paesi europei eccetto la Grecia. In Germania, per esempio, un Paese che quando conviene si prende a riferimento, in questo caso se ne sta ben alla larga. Il perché è semplicemente dovuto al fatto che il reddito minimo garantito in Germania funziona talmente bene da essere lodato da chiunque ne abbia usufruito. Lì viene chiamato con il nome di "REDDITO PER IL MINIMO

SOSTENTAMENTO. E, udite udite, è in vigore dal 1961. Mentre da noi si incomincia a parlarne solo adesso. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona, o molto più verosimilmente la nostra classe dirigente che non voglio considerare in malafede è incompetente. Non vi pare?

Di seguito riporto quanto trovato sull'argomento, un filmato di pochi minuti dove un nostro connazionale testimonia la veridicità di quanto scritto ed il preaccordo raggiunto dai rappresentanti europei su 20 diritti del lavoro da difendere; che sarà ufficialmente firmato al vertice Europeo di Goteborg il prossimo 17 novembre.

REDDITO MINIMO GARANTITO COME FUNZIONA IN GERMANIA

Sussidi per chi non ha mai lavorato? Non ricordo nessun caso concreto ultimamente, qui in Germania è molto difficile che accada". Sentire queste parole, alle orecchie di un giovane italiano può suonare come fantascienza. Eppure è stata questa la risposta dell'“**Agentur für arbeit**”, l'ufficio di collocamento tedesco al giornalista italiano che l'aveva contattato a **Kempten**, una cittadina della Baviera meridionale. Già, perché i casi di tedeschi che non hanno mai lavorato sono davvero rari e forse è anche questo il segreto di uno stato sociale che riesce a sostenere quei pochi che si trovano in una momentanea situazione di difficoltà. In Italia continua il dibattito sul **reddito di minimo garantito** e il **reddito di cittadinanza**, anche per far fronte all'emergenza lavoro, ma in Germania questa misura esiste da tempo: si chiama “**Arbeitslosengeld 2**”, “**Sussidio per disoccupati**”. Ne hanno diritto i giovani che non hanno mai lavorato (caso rarissimo, appunto) **dai 15 ai 25 anni**. Finite le scuole dell'obbligo ci si deve iscrivere obbligatoriamente ai **job center** e fino a quando non si trova un impiego si può acquisire questo sussidio, che ammonta a **circa 400 euro, più la copertura di spese come l'alloggio, il riscaldamento e la corrente**. Ogni 6 mesi occorre aggiornare il proprio status per poter continuare a percepirlo, che cessa nel momento in cui si trova un'occupazione. Ma anche chi perde il lavoro in età adulta ha diritto all'“**Arbeitslosengeld 2**”: **in questo caso può percepirlo solo se dopo 12 mesi non trova un altro lavoro**. E nel frattempo, ovviamente, incassa una disoccupazione, pari a circa il 65% dell'ultimo stipendio (detta “**Arbeitslosengeld 1**”). **Ma uno straniero che arriva in Italia ha diritto a qualche forma di sostegno? Giampaolo, sardo della provincia di Oristano**, ha 33 anni ed è fidanzato con Anna, una ragazza tedesca. Ora vive a Kempten, dopo essere stato per lungo tempo in Spagna e aver studiato “Scienze dei Beni culturali” a Milano, arrivando quasi a terminare gli studi “Mi mancano solo due esami” dice sorridente, ma con un pizzico di rammarico. **Lavora come cameriere in un ristorante al centro della cittadina bavarese**, ma vorrebbe cambiare: “Mi piacerebbe riuscire ad inserirmi nel turismo, un settore dove ho acquisito molta esperienza. Ma per adesso va bene così”. **I suoi primi tempi in terra teutonica non sono stati facilissimi**. “Sono arrivato nell'ottobre del 2013 e dopo appena due settimane ho trovato lavoro in un ristorante di italiani. Ma con il senno di poi, penso che non sia stata una buona idea iniziare un lavoro all'estero con dei connazionali - dice serio - **perché cercano di sfruttare la tua situazione di difficoltà a loro favore**. Anche se ovviamente, dipende dalle persone. E così - continua - me ne sono andato e ho iniziato a lavorare per le ferrovie di Stato tedesche per qualche mese”. Fortunatamente dopo gli inizi difficili, qualcosa cambia. “A

gennaio del 2014 ho trovato un altro posto come cameriere in un ristorante. Ho ottenuto un contratto di lavoro part-time (in Germania vengono chiamati mini-job) e un contratto d'affitto. **Da quel momento lo Stato mi è venuto incontro.** Dimostrando di avere un lavoro ed una casa, infatti, ho avuto diritto ad una serie di sussidi: **mi veniva pagata una parte dell'affitto, l'assicurazione sanitaria ed ho usufruito anche di un'integrazione al reddito, fino ad arrivare a 750 euro mensili**". Ma non è tutto: lo Stato offre agli stranieri la possibilità di seguire **un corso di lingua tedesca**, con l'obbligo di frequenza. "Ci sono persone da tutto il mondo - racconta Giampaolo - **Vietnam, Cina, Malesia, Spagna, Italia e tantissimi altri** Ma queste agevolazioni non sono strettamente legate al lavoro. "Una volta che il tuo profilo viene accettato da un job center, **puoi anche non lavorare e avere comunque diritto a tutti questi sostegni. L'unico obbligo è la frequenza del corso di lingua.** Nel frattempo il job center fa delle proposte di lavoro e dopo la terza devi accettare, altrimenti non hai più diritto agli aiuti". Un sistema che funziona e non a caso fa gola anche a qualche furbetto che tenta di entrare in Germania in cerca di un facile "El Dorado". **"Ora stanno diventando sempre più restrittivi, ci sono molti emigrati, anche italiani, che vengono qui cercando di sfruttare la situazione.** Il welfare tedesco ti viene incontro, ma devi dimostrare serietà e volontà di progredire". Ora Giampaolo ha migliorato la sua situazione economica e non percepisce più nessun sussidio. **"Da settembre ho finito di usufruire della sovvenzione, perché vivo con la mia ragazza e lei ha un reddito abbastanza alto. In questi casi, ti bloccano subito i sostegni"**. Nel frattempo ha continuato con profitto gli studi di tedesco. E visti i suoi progressi, lo Stato è intervenuto ancora una volta per dargli una mano. "Questo era un corso che avevo deciso di frequentare di mia iniziativa e l'ho pagato quasi mille euro. **Adesso, mi verrà rimborsato della metà**".

Ma nonostante un paese che "coccola" in questo modo i propri cittadini, c'è ancora l'idea di tornare a casa? "Qui sto bene e rientrerei in Sardegna solo nel caso in cui riuscissi a vivere dignitosamente. **Ma lì, per ora, non vedo questa possibilità**".

Luigi Viggiano, 25 ottobre 2017

<https://www.youtube.com/watch?v=ogpQRoD7DSg> (testimonianza di un migrante italiano)

Che sull'argomento l'Europa non demorde lo dimostra il fatto che proprio martedì 24 ottobre, sul sole 24 ore è apparsa la notizia che segue ; il di cui testo sarà ufficialmente firmato al vertice di Goteborg del 17 novembre prossimo.

LA UE ELENCA I 20 DIRITTI DEL LAVORO DA DIFENDERE

Via libera da parte dei 28 alla proclamazione del Pilastro Sociale Ue, il cui testo verrà firmato ufficialmente al vertice Ue di Goteborg del 17 novembre. Il Consiglio occupazione, a cui ha partecipato il ministro Giuliano Poletti, ha concordato all'unanimità il testo sui 20 principi e diritti sociali chiave presentati dalla Commissione lo scorso aprile e che vanno dai salari minimi ai licenziamenti, dall'equo trattamento uomo-donna alle cure parentali fino a pensioni, salute e sicurezza al lavoro. Si tratta di un impegno politico che deve guidare Stati membri e istituzioni Ue con l'obiettivo di rafforzare i diritti sociali

e renderli effettivi per i cittadini, garantendo un modello sociale europeo adeguato al nuovo secolo. Tre le aree chiave in cui si articolano i 20 principi riconosciuti: uguali opportunità e accesso al mercato del lavoro, mercati del lavoro dinamici e condizioni lavorative eque, sostegno pubblico, protezione sociale e inclusione. «I ministri sono stati unanimi nel sostenere il Pilastro sociale», ha dichiarato il ministro estone all'occupazione Jevgeni Ossinovski, presidente di turno Ue, «tutti riconosciamo che di fronte alla globalizzazione, alla digitalizzazione e alla mutazione del lavoro i nostri sistemi sociali devono cambiare ma restare robusti». «I ministri del lavoro hanno fatto la cosa giusta», ha commentato a nome della Confederazione dei sindacati europei (Etuc) Esther Lynch, avvertendo però che, una volta firmato il Pilastro sociale, gli Stati membri dovranno «cominciare ad attuarlo» in quanto «gli impegni hanno valore solo se vengono messi in pratica».

Sempre martedì 24 ottobre Passa al Parlamento Europeo la proposta di Efd (Europa della libertà e della democrazie diretta) sul reddito minimo di cittadinanza. I voti a favore sono stati 451, 147 contrari e 42 astenuti.

<https://www.fanpage.it/reddito-minimo-di-cittadinanza-passa-al-parlamento-europeo-la-proposta-del-m5s/http://www.fanpage.it/>